

- (4) L'esecuzione dei controlli ufficiali e delle azioni di follow-up negli stabilimenti riconosciuti a norma dei regolamenti delegati (UE) 2019/2035 <sup>(3)</sup>, (UE) 2020/686 <sup>(4)</sup>, (UE) 2020/688 <sup>(5)</sup> o (UE) 2020/990 <sup>(6)</sup> della Commissione richiede qualifiche e competenze specifiche nel settore veterinario. I controlli ufficiali in tali stabilimenti riconosciuti comportano la valutazione e la verifica di un'ampia gamma di dati e informazioni specifici in relazione agli animali in essi detenuti. Parte di tali dati e informazioni sono il risultato di osservazioni effettuate sugli animali, mentre altri sono raccolti e registrati da operatori, professionisti della sanità animale, veterinari o professionisti della sanità degli animali acquatici. Tali dati e informazioni possono riguardare, tra l'altro, lo stato fisiologico o patologico degli animali, fattori epidemiologici, i risultati degli esami fisici, clinici o post mortem e delle prove di laboratorio, come pure i dati e le informazioni raccolti in relazione alle misure di biosicurezza negli stabilimenti e all'uso e alla manutenzione appropriati delle attrezzature e degli impianti.
- (5) Inoltre, per quanto riguarda gli stabilimenti di materiale germinale, al fine di garantire un'esecuzione efficiente ed efficace dei suoi compiti l'autorità competente responsabile dei controlli ufficiali deve disporre di conoscenze specialistiche, data la complessità e la tecnicità di questo particolare settore.
- (6) È pertanto opportuno che i controlli ufficiali negli stabilimenti riconosciuti che detengono animali o manipolano materiale germinale conformemente al regolamento (UE) 2016/429 siano effettuati da veterinari ufficiali. Il presente regolamento dovrebbe stabilire norme relative all'esecuzione dei controlli ufficiali in tali stabilimenti.
- (7) Inoltre, in alcuni Stati membri, per ragioni storiche o per mancanza di veterinari che si occupano delle malattie che colpiscono gli animali acquatici, esiste la figura specializzata del «professionista della sanità degli animali acquatici». Tali professionisti tradizionalmente non sono veterinari, ma praticano la medicina sugli animali acquatici. Il presente regolamento dovrebbe dunque rispettare la decisione degli Stati membri che riconoscono tale professione. In tali casi i professionisti ufficiali della sanità degli animali acquatici dovrebbero essere in grado di svolgere le attività affidate ai veterinari ufficiali nell'esecuzione dei controlli ufficiali in stabilimenti di acquacoltura riconosciuti. Conformemente all'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/429, tali professionisti della sanità degli animali acquatici possono realizzare attività affidate ai veterinari nel settore della sanità animale, a condizione che siano autorizzati a farlo dallo Stato membro interessato nel quadro della sua legislazione nazionale. Questo principio dovrebbe applicarsi anche nel presente regolamento.
- (8) Tra gli stabilimenti riconosciuti a norma del regolamento (UE) 2016/429, gli stabilimenti confinati rappresentano un caso particolare in quanto spesso detengono un'ampia varietà di specie animali in modo permanente e le scambiano con altri stabilimenti confinati. Le prescrizioni per il riconoscimento e il funzionamento sicuro degli stabilimenti confinati in relazione alle misure di quarantena, isolamento e altre misure di biosicurezza, alle misure di controllo e sorveglianza delle malattie sotto la responsabilità dei veterinari dello stabilimento svolgono un ruolo importante per garantire che gli scambi di animali non comportino un rischio di diffusione delle malattie animali elencate o emergenti tra gli Stati membri o al loro interno. È pertanto opportuno specificare quali controlli ufficiali dovrebbero essere effettuati negli stabilimenti confinati.
- (9) Per quanto riguarda i controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alle norme in materia di identificazione e registrazione di bovini, ovini e caprini, è opportuno stabilire criteri specifici per assistere le autorità competenti nell'analisi del rischio ai fini della selezione degli animali e degli stabilimenti da ispezionare. Quando tali controlli ufficiali effettuati su un campione rappresentativo di animali individuano casi di non conformità alle prescrizioni in materia di identificazione e registrazione, le autorità competenti dovrebbero ispezionare tutti gli animali presenti in tale stabilimento come azione di follow-up.

<sup>(3)</sup> Regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione, del 28 giugno 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative agli stabilimenti che detengono animali terrestri e agli incubatoi nonché alla tracciabilità di determinati animali terrestri detenuti e delle uova da cova (GU L 314 del 5.12.2019, pag. 115).

<sup>(4)</sup> Regolamento delegato (UE) 2020/686 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli stabilimenti di materiale germinale e le prescrizioni in materia di tracciabilità e di sanità animale per i movimenti all'interno dell'Unione di materiale germinale di determinati animali terrestri detenuti (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 1).

<sup>(5)</sup> Regolamento delegato (UE) 2020/688 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale per i movimenti all'interno dell'Unione di animali terrestri e di uova da cova (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 140).

<sup>(6)</sup> Regolamento delegato (UE) 2020/990 della Commissione, del 28 aprile 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale e di certificazione per i movimenti all'interno dell'Unione di animali acquatici e di prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici (GU L 221 del 10.7.2020, pag. 42).

